



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI
DELLA POLITICA REGIONALE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ALLE ATTIVITA’ DI CHIUSURA CICLI DI PROGRAMMAZIONE FAS 2000/2006 E FSC 2007/2013
E AVVIO CICLO PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020
(AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I.)**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 62707209D6

CUP:G41E15000160001

Sommario

Art. 1.	Premessa	3
Art. 2.	Oggetto.....	3
Art. 3.	Durata dell'appalto	3
Art. 4.	Importo a base di gara	4
Art. 5.	Stazione appaltante.....	4
Art. 6.	Soggetti ammessi a partecipare	5
Art. 7.	Requisiti per la partecipazione alla gara	7
Art. 9	Avvalimento	9
Art. 10.	Forma e validità dell'offerta.....	9
Art. 11.	Termine per la presentazione dell'offerta	10
Art. 12.	Modalità di presentazione dell'offerta	10
Art. 13.	Contenuto della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa	11
Art. 14.	Contenuto della busta n. 2 - Offerta tecnica.....	22
Art. 15.	Contenuto della busta n. 3 - Offerta economica.....	23
Art. 16.	Criteri per la scelta dell'offerta migliore	24
Art. 17.	Svolgimento della gara	28
Art. 18.	Verifica dei requisiti	29
Art. 19.	Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto	30
Art. 20.	Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità	31
Art. 21.	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003).....	31
Art. 22.	Rinvio.....	32

Art. 1. Premessa

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale Bando di gara, contiene le norme integrative al Bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze- (di seguito per brevità: Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'espletamento delle attività concernenti il "Servizio di Assistenza tecnica Servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione Fas 2000/2006 E Fsc 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione Fsc 2014/2020, come meglio esplicitato nel Capitolato d'oneri. Quanto sopra mediante apposita procedura di gara "aperta", regolamentata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni, recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, ai sensi degli articoli 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81, comma 1 e 83, del Codice dei contratti.

Art. 2. Oggetto

Il presente Disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del "Servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione Fas 2000/2006 e Fsc 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione Fsc 2014/2020", ammissibile a finanziamento nell'ambito dell' Accordo di Programma Quadro III° atto Integrativo – "Azioni di Sistema e Studi di Fattibilità" a valere sulle risorse residue del Fondo Aree Sottoutilizzate 2000 – 2006 ex delibera CIPE 41/2012, approvato con DGR 1268 del 15/10/2013

Il servizio di assistenza tecnica che la Regione Basilicata intende affidare è articolato nelle seguenti Aree di attività:

- a) Supporto al Coordinamento e alla Programmazione
- b) Supporto all'Attuazione
- c) Supporto al Monitoraggio
- d) Supporto ai Controlli
- e) Supporto alla Comunicazione, informazione e formazione

Per una descrizione esaustiva dei contenuti del servizio si faccia riferimento al Capitolato d'oneri

Si dà atto che l'attività dei servizi richiesti, essendo di natura intellettuale, non comporta rischi da interferenze e che, pertanto, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non necessita dell'elaborazione del DUVRI di cui all'art. 26 del citato Decreto Legislativo.

Art. 3. Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto o, ove ricorrano i presupposti della esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs 163/2006 , dall'avvio delle attività nelle more della stipula.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

Art. 4. Importo a base di gara

L'importo a base di gara, per l'intera durata dell'appalto prevista in 60 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto o dall'avvio delle attività nelle more della stipula, è di € 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00), oltre IVA ai sensi di legge (pari a € 700.000,00 anni per 5 anni) ; l'importo finale del corrispettivo sarà quello fissato in sede di offerta dal soggetto Aggiudicatario.

Il suddetto importo non comprende oneri per la sicurezza legati alle interferenze, trattandosi di attività di natura intellettuale che non richiede da parte del committente l'elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso vanno indicati specificamente nell'offerta economica i costi aziendali per la sicurezza.

Art. 5. Stazione appaltante

1. Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze- Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 - Potenza - ITALIA - Tel. 0039 0971 668323, e-mail: liliana.santoro@regione.basilicata.it; indirizzo internet: www.regione.basilicata.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Liliana Santoro, Dirigente pro-tempore Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale.

2. L'Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.regione.basilicata.it **Sezione Bandi** l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

3. La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (Allegato A)
- Estratto bando di gara (Allegato A/1)
- Domanda di partecipazione (Allegato A/2)
- Dichiarazione unica (Allegato A/3)
- Avvalimento ausiliato (Allegato A/4)
- Avvalimento ausiliario (Allegato A/5)
- Dichiarazione di offerta economica (Allegato A/6)
- Modello G.A.P. (Allegato A/7)
- Dichiarazione di subappalto (Allegato A/8)
- Disciplinare di gara (Allegato B)
- Capitolato d'oneri (Allegato C)
- Schema di contratto (Allegato D)

4. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara ai seguenti indirizzi e_mail: liliana.santoro@regione.basilicata.it.

5. I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici. L'Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - **Sezione Bandi**.

Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), f) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E' consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di rete di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete di imprese, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
4. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, modificato con Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 07 agosto 2012, n. 134, possono concorrere, alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere e), e-bis e f) del Codice dei contratti (consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete e G.E.I.E.).
5. In caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che alla gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (denominata anche aggregazione di imprese di rete), ex art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice dei contratti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 37 del medesimo Codice, nonché le statuizioni del presente Disciplinare, del Bando di gara, del Capitolato, dello Schema di contratto e della modulistica relative ai raggruppamenti temporanei, anche laddove non facciano espresso riferimento alle aggregazioni.
In particolare ai fini della partecipazione alla gara si precisa:
 - a) La rete di imprese, pur se dotata di organo comune e fondo patrimoniale, è priva di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4- quater, ultima parte, dell'art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, e ss.mm.ii., secondo cui "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle

imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

- b) la durata del contratto di rete deve, **a pena di esclusione**, essere compatibile con la durata dell'appalto da aggiudicare;
- c) il contratto di rete, nel caso di rete priva di soggettività giuridica, deve essere iscritto **nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante;**
- d) **la rete con soggettività giuridica deve essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;**
- e) il contratto di rete, se la rete è priva di soggettività giuridica, deve essere stipulato, **a pena di esclusione**, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD) da ciascuna delle imprese aderenti;
- f) devono essere indicate, in sede di offerta, le imprese di rete che partecipano alla gara per mezzo dell'aggregazione; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, **a pena di esclusione** delle offerte presentate;
- g) nel caso di rete priva di organo comune ovvero di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, il ruolo di mandataria deve essere attribuito con mandato speciale collettivo con rappresentanza conferito ad una delle imprese di rete partecipanti alla gara, designata quale mandataria;
- h) sia con riferimento alla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che alla rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, nel caso in cui l'organo comune non sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alla mandataria, il ruolo di mandataria deve essere attribuito a un'impresa di rete partecipante alla gara, designata quale mandataria, che sia in possesso dei requisiti richiesti, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- i) tutte le imprese di rete che partecipano alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. Per i requisiti speciali valgono le disposizioni previste dal presente disciplinare per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE;
- j) qualora la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, e il relativo contratto di rete sia stato stipulato con firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (denominato CAD), il mandato ivi contenuto non è sufficiente ai fini della partecipazione alla gara, rendendosi necessario, **a pena di esclusione**, un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- k) il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria può avere la forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritta, anche digitalmente dalle imprese di rete partecipanti alla gara, nel caso in cui sussistono congiuntamente le due condizioni di seguito indicate: 1) il contratto di rete è stato stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; 2) il mandato è prodotto unitamente alla copia autentica del contratto di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD e/o il mandato non sia prodotto unitamente alla copia autentica del contratto di rete, il mandato deve assumere la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- l) qualora l'aggregazione di imprese di rete concorra nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese, il mandato speciale collettivo con rappresentanza alla impresa di rete qualificata come mandataria può essere conferito anche successivamente alla presentazione della domanda; in tal caso, a pena di esclusione, dovrà essere assunto, in sede di offerta, da parte delle imprese di rete partecipanti alla gara, uno specifico impegno a conferire il mandato, in caso di aggiudicazione, a una di esse, designata quale impresa mandataria; il mandato dovrà avere la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, in quanto non prodotto unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- m) tutto quanto sopra affermato si conforma ai principi enucleati dall'Autorità (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – già AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 in materia di partecipazione delle reti di imprese alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

8. Sono ammessi esclusivamente gli operatori economici:

- a) che non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese di rete, ovvero che non partecipano alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti;
- b) che, qualora si tratti di consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- c) che, qualora si tratti di consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, e che non partecipano a più di un consorzio stabile, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti;

Art. 7. Requisiti per la partecipazione alla gara

- 1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:
 - a) Per i quali non sussistano cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
 - b) Che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
 - c) Per i quali non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
 - d) Per i quali non sussistano le condizioni ostative previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. Del 30/03/2001, n. 165,;
 - e) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa sia conforme all'oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
 - f) possesso di referenze bancarie rese da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993;

- g) **fatturato specifico, per servizi oggetto di gara, cioè per servizi di assistenza tecnica e/o definizione di sistemi gestionali e procedure per l'attuazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari e/o fondi nazionali espletati a favore di amministrazioni pubbliche (secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), realizzato nel triennio 2012-2013-2014, non inferiore ad € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00), I.V.A. esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, in ogni caso, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall'aggregazione nel suo complesso, con la prescrizione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall'impresa mandataria o indicata come tale in caso di associazione non ancora costituita; le mandanti dovranno, a pena di esclusione, concorrere al possesso di detto requisito con un proprio fatturato specifico non inferiore al 15%. Il citato requisito, relativo al fatturato specifico, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014), è richiesto al fine di garantire la concreta capacità operativa dei concorrenti rispetto all'esecuzione del servizio oggetto di gara che deve risultare desumibile dal volume di affari realizzato nell'ultimo triennio. Si ritiene che la scelta effettuata non leda il principio del *favor participationis*, in considerazione sia dell'entità dell'importo indicato come limite minimo di fatturato e sia della circostanza che, l'importo richiesto per il fatturato specifico è diretto a garantire una prestazione continua e soddisfacente durante tutta la durata del contratto in considerazione della complessità e specificità delle prestazioni richieste in esecuzione del servizio come dettagliate nel Capitolato d'onere;**
- h) **possesso di capacità tecnico - organizzativa sufficiente a garantire una prestazione continua e soddisfacente per tutta la durata del contratto. Il Concorrente deve, in particolare, dimostrare di aver realizzato, nel periodo 2012-2013-2014, servizi analoghi per un importo pari ad € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00), e, tra questi, almeno un servizio di assistenza tecnica ad Autorità Nazionali e/o Regionali nell'attuazione di programmi finanziati da fondi comunitari e/o statali di importo almeno pari al 10% dell'importo a base d'asta corrispondente ad € 210.000,00. Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso salvo l'importo relativo al servizio di punta (servizio minimo pari al 10% dell'importo a base d'asta) che in quanto non frazionabile deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete da costituirsi.**
2. **Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, l'Amministrazione procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti.**
3. **L'accertata falsità delle dichiarazioni rese comporta l'esclusione del concorrente dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, ove già disposta, la risoluzione del contratto, nel caso in cui questo è stato già stipulato, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.**
4. **La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai fini della partecipazione alla gara avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti, così come previsto dall'art. 2, comma 4, della delibera di attuazione n. 111 del 20/12/2012 dell'Autorità, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6- bis. A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi – Servizi online AVCPASS. Accesso riservato all'Operatore Economico).**

Art.8. Cause di esclusione e soccorso istruttorio

1. La stazione appaltante, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
2. Sono altresì esclusi i concorrenti che abbiano presentato offerte:
 - a. prodotte, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione previsto dal bando di gara;
 - b. in violazione di prescrizioni previste a pena di esclusione dal presente disciplinare; salva l'applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui al comma 3 del presente articolo;
3. Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.ms.ii. in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella "Busta A" la Stazione appaltante richiederà al concorrente il pagamento, in favore della Stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 3.500,00 (tre milacinquecento,00 euro) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 9 Avalimento

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del Codice dei contratti e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Art. 10. Forma e validità dell'offerta

1. L'offerta - ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.
2. Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 11. Termine per la presentazione dell'offerta

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno presso: Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze, Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale- Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 - Potenza, all'attenzione del RUP, Dirigente pro- tempore dott.ssa Liliana Santoro, con qualunque mezzo.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).
3. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 10:00 alle ore 13:00 da lunedì al venerdì, e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 del martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi.
4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
5. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere presentata in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, contenente tre buste, e deve riportare all'esterno il nominativo del concorrente con indicazione del suo recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo, con le ulteriori informazioni sopra indicate, di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento/consorzio/aggregazione/GEIE, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi) e recare la dicitura **"NON APRIRE – Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013"**.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione:

- a) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente con indicazione del suo recapito e del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, e recante la dicitura **"Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed**

avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013 - **Busta n. 1 – Documentazione amministrativa**” . Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo Articolo 13.

- b) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, e recante la dicitura “Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013 - **Busta n. 2 – Offerta tecnica**”. Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo Articolo 14.
- c) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, e recante la dicitura “Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013 - **Busta n. 3 - Offerta economica**”. Tale busta deve contenere a pena di esclusione, i documenti di cui al successivo Articolo 15.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Art. 13. Contenuto della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa

La “**Busta n. 1 - Documentazione amministrativa**” - deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Modello A dell'Allegato A/2**), corredata da una marca da bollo di € 16,00, deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La domanda potrà essere presentata anche da procuratori del legale rappresentante e in tal caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme all'originale della relativa procura.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE DA COSTITUIRE. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE, da costituire, deve essere inoltre sottoscritta, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa mandante, la dichiarazione di partecipazione congiunta (**Modello A.1.**), di cui all'Allegato A/2 – Spazio riservato per Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE da costituire, a pena di esclusione.

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (*ex art. 34, comma 1, lett. e-bis, del Codice dei contratti*).

Nel caso di concorrente costituito da aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, la domanda di partecipazione (**Modello A dell'Allegato A/2**) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è **priva di soggettività giuridica**, la domanda di partecipazione (**Modello A dell'Allegato A/2**) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, designata quale mandataria. In tal caso, deve essere, altresì, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna delle altre imprese di rete che partecipano alla gara la dichiarazione congiunta di partecipazione (**Modello A.2.**), di cui all'Allegato A/2 –Spazio riservato per rete di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii.) priva di soggettività giuridica con organo comune dotato di potere di rappresentanza e per aggregazione di imprese di rete partecipante nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire, a pena di esclusione;

- 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione (Modello A dell'Allegato A/2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di rete che riveste la qualifica di mandataria; ai fini della presente procedura è assimilata alle rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza qualora il contratto di rete non rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione a procedure di gara.

In tutti i predetti casi l'aggregazione partecipa alla gara nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire. Qualora l'aggregazione di imprese di rete partecipi nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire, deve essere, altresì, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna delle altre imprese di rete che partecipano alla gara la dichiarazione congiunta di partecipazione (Modello A.2.), di cui all'Allegato A/2 – Spazio riservato per rete di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) priva di soggettività giuridica con organo comune dotato di potere di rappresentanza e per aggregazione di imprese di rete partecipante nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire, a pena di esclusione;

Nel riquadro della domanda di partecipazione (Modello A dell'Allegato A/2) relativo all'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete devono essere fornite le seguenti informazioni: 1) le imprese di rete per mezzo delle quali l'aggregazione concorre; 2) se la fonte del ruolo di mandataria è il contratto di rete (*tale opzione deve essere indicata anche nel caso di cui all'art. 6, punto 6, lett. j, nel quale occorre, per motivi di forma, un nuovo mandato collettivo con rappresentanza*) ovvero il mandato collettivo speciale con rappresentanza, non contenuto nel contratto di rete, conferito all'impresa designata quale mandataria (se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito), ovvero sarà il mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire all'impresa designata quale mandataria (se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito); 3) la data di stipula del contratto di rete e la durata della rete; 4) in caso di rete dotata di soggettività giuridica, i dati di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicato, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Le comunicazioni avverranno in via principale tramite PEC. Nella domanda di partecipazione il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del Codice dei contratti, il domicilio eletto per le comunicazioni. È obbligato, inoltre, a indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata e il numero di fax utilizzabili ai fini dell'invio delle comunicazioni. In caso di mancata indicazione, l'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Deve, altresì, dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti, le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 79 saranno fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax

indicati nella domanda. A tal fine è necessario indicare espressamente se si autorizza o meno l'invio delle comunicazioni relative alla gara a mezzo fax, al numero indicato nella domanda. In caso di diniego dell'autorizzazione, il concorrente deve dichiarare di essere consapevole che:

- ✓ le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del Codice dei contratti, saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione;
- ✓ nei caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda.

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.

B) DICHIARAZIONE UNICA. La dichiarazione unica, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (Allegato A/3 – Sezione I), deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante del concorrente, se impresa singola, ex art. 34, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti;
- in tutti gli altri casi: (raggruppamenti temporanei/consorzi in qualunque forma/GEIE/ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, comma 1, lett. e-bis del del Codice dei contratti) dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante alla gara.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario.

La dichiarazione unica deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi dei soggetti di seguito elencati: il titolare (se si tratta di impresa individuale); i soci (se si tratta di società in nome collettivo); i soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice); gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di società di tipo diverso dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice); i direttori tecnici; i procuratori;
- 2) che l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara;
- 3) che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale; la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti opera per le condanne emesse per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18. A tal fine devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione; il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la

condanna, nè le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, nè le condanne revocate (art 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.);

- 5) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate nell'art. 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; In alternativa indicare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche indicate all'art. 38, comma 1, lettera c) specificando, "per quanto a propria conoscenza" - solo rispetto ai soggetti cessati che non siano in condizione di rendere personalmente la dichiarazione di cui alla Sezione III dell'Allegato A/3 - che per i predetti soggetti: durante il periodo in cui rivestivano la carica non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto Allegato A/1 14 irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale; oppure, nel caso di condanne a carico, indicare tali condanne e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. La dichiarazione di dissociazione va resa anche per le condanne a carico dichiarate nella Sezione III dell'Allegato A/3. La causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti opera per le condanne emesse per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18. A tal fine devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione; il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, nè le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, nè le condanne revocate (art 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.). In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (in tal senso si veda la Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012);
- 6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in seguito all'abrogazione di dette disposizioni per effetto del D.Lgs n. 159/2011, ora il riferimento è da intendersi fatto agli articoli 6 e 67 di quest'ultimo Decreto legislativo);
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico: a tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 comma 2 del Codice dei contratti e ss.mm.ii.). Occorre indicare l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica;
- 8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il numero di

Posizione Assicurativa Territoriale dell'INAIL; a tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38 comma 2, del Codice dei contratti e ss.mm.ii.);

- 9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- 10) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, come sostituito dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 11) che al concorrente non è stata comminata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Basilicata, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione Basilicata;
- 13) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del Codice dei contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 14) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55/90; oppure, nell'ipotesi di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che è decorso il termine di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che la violazione è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d) Codice dei contratti e s.m.i.);
- 16) che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. m-ter), del Codice dei contratti e s.m.i.. **A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente, che:**
 - non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;
 - è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma in uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini della predetta dichiarazione, si precisa che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice dei contratti e ss.mm.ii., deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera m-ter, secondo periodo, del Codice dei contratti);

- 17) di non versare nella causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater), del Codice dei contratti. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 18) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a consentire l'esame e a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare l'accesso per le parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto commerciale, secondo motivata e comprovata dichiarazione; l'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Al proposito, si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti. A tal fine la dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, trattandosi effettivamente di informazioni integranti segreti tecnici o commerciali. È necessario esplicitare, in concreto, e non mediante il ricorso a clausole di mero stile o a formulazioni generiche e/o apodittiche, le ragioni per le quali l'eventuale conoscenza delle informazioni "tecniche" contenute nei documenti richiesti possa arrecare danno al concorrente. La dichiarazione comprovante l'esistenza di segreti tecnici e commerciali deve essere inserita all'interno dell'Offerta tecnica, in un apposito paragrafo;
- 19) che il volume di fatturato specifico negli ultimi tre esercizi 2012-2013-2014 relativo ai servizi oggetto di gara non inferiore ad € 2.100.000,00 (Euro duemillicentomila/00), oltre IVA. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, in ogni caso, il legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante deve dichiarare il fatturato specifico dell'impresa rappresentata. I servizi devono essere descritti con la presentazione dell'elenco dei servizi prestati negli ultimi tre esercizi 2010-2011-2012 con indicazione del soggetto committente, dell'oggetto dell'affidamento, della data di affidamento, del periodo di esecuzione e dei relativi importi;
- 20) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa necessari per la concreta esecuzione del servizio, ed in particolare, di aver realizzato, nel periodo 2012-2013-2014, servizi analoghi per un importo pari ad € 2.100.000,00 (Euro duemillicentomila/00), e, tra questi, almeno un servizio di assistenza tecnica di importo almeno pari al 10% dell'importo a base d'asta IVA esclusa pari ad € 210.000,00;
- 21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/03 e ai sensi del successivo art. 21 del presente Disciplinare, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- 22) *(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito):*
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, nella forma della scrittura privata autenticata, all'impresa designata quale mandataria, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del Codice dei contratti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- 23) *(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito):*
allegazione di originale o copia conforme dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate/consorziate, detta mandataria, redatto, a pena di esclusione, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, commi 14 e 15, del Codice dei contratti e s.m.i.;
- 24) *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete quando si tratta di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica):*
allegazione di copia autentica del contratto di rete, stipulato, a pena di esclusione, nelle forme di legge (espressamente richiamate all'art. 6, punto 6, lett. a), del presente Disciplinare);
- 25) *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete quando si tratta di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica):*
allegazione di copia autentica del contratto di rete, stipulato, a pena di esclusione, nelle forme di legge (espressamente richiamate all'art. 6, punto 6, lett. e), del presente Disciplinare, recante il mandato collettivo con rappresentanza conferito all'impresa che riveste la funzione di organo comune, designata quale mandataria. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), il mandato nel contratto di rete non è sufficiente, ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 26) *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete quando si tratta di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune o di rete il cui organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alla mandataria):*
- a. *(nel caso in cui il ruolo di mandataria sia stato già conferito)*
allegazione di copia autentica del contratto di rete, stipulato, a pena di esclusione, nelle forme di legge (espressamente richiamate, a seconda del caso che ricorre, all'art. 6, punto 6, lettere a) ed e), del presente Disciplinare), con allegato il mandato collettivo con rappresentanza conferito ad una delle imprese di rete partecipanti alla gara, designata quale mandataria, redatto per scrittura privata che può essere non autenticata, anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, nel caso in cui il contratto di rete è stato stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere, pena l'esclusione, la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- ovvero
- b. *(nel caso in cui il ruolo di mandataria non sia stato ancora conferito)*
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, nella forma della scrittura privata autenticata (in ogni caso, in quanto si tratta di mandato non prodotto unitamente al contratto di rete), ad una delle imprese di rete partecipanti alla gara, designata quale mandataria, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, e prendendo altresì atto che è

vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'aggregazione rispetto a quella dichiarata in sede di domanda;

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione.

Il concorrente dichiara altresì:

- 27) di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nei Capitolato d'oneri e nello Schema di contratto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- 28) di avere preso integrale conoscenza delle risposte alle richieste di chiarimenti, qualora ve ne fossero, pubblicati sul sito regionale e di accettare le predette in modo pieno ed incondizionato;
- 29) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
- 30) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 31) di impegnarsi a rinnovare la *cauzione provvisoria* ed a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI

- 1) La dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/3-Sezione II**), sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, va resa e sottoscritta, a pena di esclusione, personalmente anche da ciascuno dei seguenti soggetti, se diverso dal soggetto che ha sottoscritto la Sezione I della presente dichiarazione unica:
 - in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - altri tipi di società o consorzio = amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - procuratori speciali o generali.

La dichiarazione relativa al direttore tecnico è richiesta solo nel caso in cui questi sia presente nella compagine societaria o sia persona diversa dal titolare in caso di impresa singola.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, **pena l'esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione.

2) La dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/3-Sezione III**), sull'inesistenza della condizione di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, va resa e sottoscritta, personalmente, anche da ciascuno dei seguenti soggetti, che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali.

La dichiarazione relativa al direttore tecnico è richiesta solo nel caso in cui questi sia stato presente nella compagine societaria o sia stata persona diversa dal titolare in caso di impresa singola.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

Qualora qualcuno dei soggetti sopra elencati, cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sia in grado di rendere la richiesta dichiarazione, il legale rappresentante del concorrente dichiarerà, nella Sezione I, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica a pena di esclusione.

D) CAUZIONE PROVVISORIA (detta anche garanzia), nella misura del 2% dell'importo a base di gara, prestata, a scelta dell'offerente, mediante cauzione o fideiussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. In caso di cauzione in contanti, il versamento deve essere effettuato presso la Banca, IBAN, La quietanza dell'avvenuto deposito deve riportare, quale causale, l'espresso riferimento alla funzione di garanzia provvisoria relativamente alla gara in oggetto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve essere prodotta in originale e deve contenere, a pena di esclusione:

- 1) l'espresso riferimento alla gara in oggetto;
- 2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
- 4) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- 5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) avere quale beneficiario la Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 - Potenza.

La garanzia provvisoria, dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziane con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.

L'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, i concorrenti devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari o di GEIE, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun operatore economico componente il gruppo.

DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE autorizzato ai sensi della normativa vigente, debitamente sottoscritta e contenente, a pena di esclusione, l'impegno a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del Codice dei contratti per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

E) DICHIARAZIONI BANCARIE IN ORIGINALE, che a pena di esclusione devono essere sottoscritte dal soggetto che le ha rese, emesse da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

In tutti i casi diversi dal concorrente singolo, le dichiarazioni bancarie devono essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascuna impresa partecipante alla gara.

Le dichiarazioni bancarie richieste devono attestare l'adeguatezza economico finanziaria dell'impresa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto di cui si tratta.

F) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'ANAC..

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014:

L'operatore economico che intende, deve versare la contribuzione entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'Avviso pubblico.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per gli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

G) PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (ex art. 34 comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/06), ma quale soggetto rientrante nella altre fattispecie previste alle lettere da b) a f bis) del medesimo art. 34, comma 1 cit., è necessario inserire un unico PassOE che riporti l'intera compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli stessi. In caso di avalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell'ausiliario e del concorrente ausiliato. Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.

H) MODELLO GAP (GARA D'APPALTO) debitamente compilato, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (Allegato A/5) nella parte relativa a "Imprese partecipanti" e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere compilato, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio ordinario, del gruppo o dell'aggregazione.

I) IN CASO DI AVVALIMENTO, la documentazione richiesta all'articolo 9 del presente Disciplinare.

J) (eventuale) Dichiarazione con cui il concorrente manifesta l'intenzione di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti. In tale dichiarazione il concorrente deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal citato art. 118 del Codice dei contratti; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

L'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese nella procedura di gara in oggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del Codice dei contratti, o secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con l'avvertimento che l'accertata falsità produrrà l'esclusione del concorrente dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, nel caso in cui questa è stata già disposta, la risoluzione del contratto, se questo è stato già stipulato, nonché le altre conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 14. Contenuto della busta n. 2 - Offerta tecnica

La "**Busta n. 2 - Offerta tecnica**" deve contenere l'offerta tecnica che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti, oppure dal legale rappresentate dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE già costituito, o aggregazione di imprese di rete già costituita; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete da costituire, l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o la futura aggregazione.

L'Offerta tecnica deve essere predisposta sulla base delle seguenti indicazioni:

1. L'offerta tecnica deve fornire l'analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, per ogni area di attività, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni del Capitolato e con il quadro normativo e programmatico di riferimento.
2. L'offerta deve, inoltre, descrivere, per ciascuna area di attività in cui si articola il servizio, l'organigramma del Gruppo di Lavoro, rispetto al quale deve fornire l'indicazione dell'impegno di lavoro previsto (in termini di giornate/uomo, parametrize a una giornata tipo di otto ore), delle caratteristiche e delle competenze delle singole risorse professionali che saranno coinvolte nei diversi ruoli e compiti. L'assenza delle caratteristiche curriculari minime richieste costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. L'esperienza professionale deve essere attestata mediante allegazione dei curricula vitae dei componenti il gruppo di lavoro, in formato europeo, rilegati, sottoscritti in originale e con allegata copia di un valido documento di riconoscimento del soggetto cui si riferiscono. I curricula vitae devono essere di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. La mancata presentazione dei curricula verrà considerata quale assenza delle caratteristiche

curricolari minime richieste, e determinerà, pertanto, l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara per assenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti. In caso operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati, per ciascuna risorsa professionale componente il gruppo di lavoro deve essere indicato l'operatore economico di appartenenza, al fine di verificare il rispetto delle quote di esecuzione del servizio di cui al punto successivo.

3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti o da costituirsi, nell'Offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere specificate, anche in misura percentuale, le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si precisa che, in ogni caso, la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, a pena di esclusione.
4. L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua Italiana; in caso contrario, dovrà essere consegnata in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua Italiana. L'Offerta tecnica, inoltre, dovrà essere redatta su fogli formato A4; deve includere la copertina e l'indice e deve essere scritta con carattere Times New Roman, dimensione 12, con spaziatura "0" ed interlinea singola; è consentita una spaziatura diversa per le intestazioni dei diversi paragrafi ed eventuali sottoparagrafi. Il documento deve avere una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, per un massimo di 40 facciate, e, pena l'esclusione dalla valutazione, non deve indicare alcun elemento dell'offerta economica. I curricula, gli allegati previsti dalla presente documentazione di gara o altro materiale illustrativo, commerciale o pubblicitario (depliant o altro) non rientrano nel computo precitato.
5. In caso di diniego dell'autorizzazione all'accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, all'Offerta tecnica deve essere allegata apposita dichiarazione nella quale devono essere espressamente indicate le parti sottratte all'accesso, comprovando l'esistenza, rispetto ad esse, di segreti tecnici e commerciali; a tal riguardo si rinvia a quanto disposto all'articolo 13, lettera B), punto 18), del presente Disciplinare.

Art. 15. Contenuto della busta n. 3 - Offerta economica

1. La "**Busta n. 3 - Offerta economica**" deve contenere la dichiarazione di offerta economica, corredata da una marca da bollo di € 16,00, secondo il modello di cui all'**Allegato A/4**, che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del Codice dei contratti e s.m.i., oppure dal legale rappresentate dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito, o aggregazione tra imprese di rete già costituita; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete da costituire, l'Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o la futura aggregazione.
2. L'Offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, IVA esclusa. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo indicato in lettere, prevarrà il prezzo espresso in lettere.
3. Il prezzo complessivo, indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'IVA. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato

per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice dei contratti e ss.mm.ii., **i costi aziendali** relativi alla sicurezza devono essere, specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

4. L'offerta economica dovrà, inoltre, contenere un prospetto che riporti il numero di giornate uomo ed i relativi costi unitari per profilo professionale offerti, il cui totale deve corrispondere al prezzo proposto per l'espletamento del servizio, comprensivo anche dei costi aziendali per la sicurezza.
5. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di GEIE o di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti o da costituirsi, l'Offerta economica deve, a pena di esclusione, specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo richiesto di competenza delle singole imprese.
6. Nell'Offerta economica deve, altresì, essere indicato, in lettere e in cifre, il ribasso percentuale, rispetto all'importo posto a base di gara, IVA esclusa. La percentuale di ribasso è calcolata mediante la seguente formula: $r = ((Pg - Po) / Pg) * 100$ dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo a base di gara; "Po" il prezzo proposto per l'espletamento del servizio. Il ribasso percentuale è espresso fino alla terza cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento.
7. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del Codice dei contratti e s.m.i.. La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice dei contratti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D lgs 163/2006 e s.m.i..
8. L'Offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere parziale, indeterminata, plurima condizionata, in aumento.

Art. 16. Criteri per la scelta dell'offerta migliore

1. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.
2. La miglior offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dagli articoli 81 e 83 del Codice dei contratti e ss.mm.ii..
3. La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto di quanto disposto all'art. 84 del Codice dei contratti e s.m.i..
4. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri:
A) offerta tecnica: max 80/100
B) offerta economica : max 20/100

Il punteggio totale P_{tot} attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{tot}(a) = PT(a) + PE(a)$$

Dove:

$P_{tot}(a)$ = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$PT(a)$ = Punteggio Tecnico attribuito all'offerta (a)

$PE(a)$ = Punteggio Economico attribuito all'offerta (a)

A) Il punteggio relativo all'offerta tecnica si articola secondo i seguenti criteri di valutazione così ripartiti con i relativi punteggi:

Criteria	Sottocriteri	Valore del coefficiente V(a)	Punteggio Massimo sottocriteri WI	Punteggio massimo criterio
a) Analisi tematica e contesto di riferimento: qualità ed articolazione	a.1	Come da tabella sotto riportata	8	15
	a.2		7	
b) Metodologie di espletamento del servizio e modalità organizzative proposte	b.1	Come da tabella sotto riportata	5	35
	b.2		15	
	b.3		10	
	b.4		5	
c) Qualità del gruppo di lavoro rispetto alla esperienza posseduta ed al coinvolgimento nelle attività	c.1	Come da tabella sotto riportata	5	30
	c.2		15	

		gruppo di lavoro, valutate sulla base dell'impiego delle singole risorse nelle attività del servizio e della esperienza ultronea posseduta rispetto a quella minima richiesta			
	c.3	Livello di disponibilità del gruppo di lavoro in termini di giornate/uomo in presenza presso le sedi dell'Amministrazione Regionale		10	
PUNTEGGIO TOTALE				80	80

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula fondata sul metodo aggregativo compensatore di cui al punto II dell'Allegato P al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti DPR 207/2010:

$$PT(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

PT(a) = punteggio totale attribuito all'offerta (a)

n = numero totale dei "sottocriteri di valutazione"

W_i = punteggio massimo attribuibile al sottocriterio i-esimo.

V(a)_i = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra 0 e 1

\sum_n = sommatoria

In particolare, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire all'Offerta tecnica, la Commissione, in ottemperanza a quanto previsto all'Allegato P al Regolamento, procederà in base al metodo di seguito descritto.

Per la determinazione del valore del coefficiente **V(a)_i** relativamente ai sottocriteri sopra indicati, ciascun commissario, in sedute riservate, esprimerà discrezionalmente il proprio giudizio secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente
V(a)_i assegnabile	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

Successivamente verrà determinata la media dei coefficienti che ciascun commissario ha attribuito ad ogni offerta per ciascuno dei sottocriteri previsti.

Per i sottocriteri in cui nessuna offerta ha ottenuto il valore del coefficiente 1 e quindi il massimo punteggio, la Commissione procederà ad una prima riparametrazione in base alla seguente procedura (c.d. "I riparametrazione"):

a) se $V_{imax} > 0$ $V(a)_{ir} = V(a)_i / V_{imax}$

b) se $V_{imax} = 0$ $V(a)_i = 0$

Dove:

$V(a)_i$ = valore del coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di riparametrazione;

$V_{i\max}$ = valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di riparametrazione;

$V(a)_i r$ = valore del coefficiente di riparametrazione ottenuto dall'offerta (a) per il sottocriterio i-esimo;

Quindi:

$$PTr1(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i r]$$

Dove:

$PTr1(a)$ = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito alla I riparametrazione;

Nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio tecnico massimo attribuibile, la Commissione procederà ad una seconda riparametrazione (c.d. "II riparametrazione") in base alla seguente procedura:

$$PTr2(a) = (PTr1(a) / PTr1 \max) * PTmax$$

Dove:

$PTr1 \max$ = punteggio tecnico massimo assegnato dopo la I riparametrazione;

$PTmax$ = punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica;

Quindi:

$$PTr2(a) = PT(a)$$

Dove:

$PTr2(a)$ = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito alla II riparametrazione.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

B) Per l'offerta economica: max 20 punti: il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE(a) = C(a) * PEmax$$

il valore del coefficiente $C(a)$ verrà così determinato:

$$C(a) = X * A(a) / Asoglia$$

per $A(a) \leq Asoglia$

$$C(a) = X + \{ (1,00 - X) * [(A(a) - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] \}$$

per $A(a) > Asoglia$

Dove:

$PE(a)$ = punteggio economico attribuito all'offerta (a)

$C(a)$ = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a)

PEmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

A(a) = Ribasso dell'offerta (a)

Amax = Ribasso dell'offerta più conveniente

Asoglia = Media aritmetica dei ribassi delle offerte dei concorrenti

X = 0,90

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'oneri oppure che siano condizionate e/o parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o in aumento.
6. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica più punteggio offerta economica) più alto. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà privilegiato il concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'importo a base di gara. Persistendo la situazione di parità, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto contrattuale. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di annullare e/o revocare il Bando di gara, di sospendere, reindire o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, motivatamente, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile.
8. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell'Amministrazione.
9. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione, né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e per l'ulteriore proroga, come prevista dall'Articolo 10 del presente Disciplinare.
10. Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta. Parimenti verrà data notizia agli interessati delle cause di esclusione che li riguardano.
11. In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

Art. 17. Svolgimento della gara

Le operazioni di gara hanno inizio il giorno _____ ore _____, presso il Dipartimento Programmazione e Finanze, Via Vincenzo Verrastro, 4 - Potenza, nei termini che seguono:

Fase 1: Il presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, alla quale possono assistere non più di un rappresentante per ogni concorrente, dispone l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e regolarmente chiuse e provvede all'esame e verifica della documentazione contenuta nella Busta n. 1 – "Documentazione amministrativa". La Commissione esclude i concorrenti la cui documentazione risulti

mancante o irregolare o che, sulla base delle dichiarazioni presentate, non risultino in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti. In tale fase si procede, a norma dell'art. 48 del Codice dei contratti, al pubblico sorteggio per l'individuazione degli offerenti - in numero non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore - da sottoporre a controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara. A tal fine l'Amministrazione verifica l'elenco dei servizi analoghi presentato in sede di domanda attraverso il sistema AVCPASS, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti. Per gli altri requisiti, l'Amministrazione richiede, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, i documenti di cui al successivo Articolo 18, comma 3, lettere A) e B) del presente Disciplinare. Qualora i soggetti sorteggiati non siano presenti la richiesta è effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata. Quando tale prova non sia fornita, oppure, non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del medesimo Codice, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. Le operazioni concernenti la Fase 1 potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo, presso la medesima sede, all'ora e nel giorno che saranno comunicati ai concorrenti attraverso gli strumenti di comunicazione consentiti.

Fase 2: le operazioni di apertura delle "Offerte tecniche" si svolgono in seduta pubblica, la cui data viene comunicata ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata. In questa seduta la Commissione procede alla verifica formale delle offerte tecniche, successivamente, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione di merito.

Fase 3: le operazioni di apertura delle offerte economiche si svolgono in seduta pubblica, la cui data viene comunicata ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata. In tale seduta il presidente della Commissione giudicatrice comunica i punteggi attribuiti alle Offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. Di seguito, viene effettuata l'aggiudicazione provvisoria, fatto salvo l'obbligo di esperire il procedimento di verifica dell'anomalia.

Art. 18. Verifica dei requisiti

1. L'Amministrazione entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del Codice dei contratti) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificati nella domanda, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti, fatta salva la verifica attraverso il sistema AVCPASS. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge n. 180/2011, non si applica al concorrente che segue in graduatoria, qualora quest'ultimo rientri nella definizione di micro, piccole e medie imprese.
2. Nel caso in cui non venga fornita la prova o non vengano confermate le dichiarazioni rese in via sostitutiva, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, alla escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

3. Fatta salva la verifica attraverso il sistema AVCPASS, l'Amministrazione acquisisce a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificati, i seguenti documenti:
- A) Documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità economico – finanziaria:**
- Copia conforme all'originale dei Bilanci relativi agli esercizi 2012 – 2013 – 2014, corredati della nota integrativa, con indicazione del punto specifico da cui si possa evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico per i servizi oggetto di gara o altra documentazione ritenuta idonea dall'Amministrazione a provare il fatturato specifico dichiarato nella domanda per servizi analoghi negli esercizi 2012 – 2013 – 2014.
- B) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale:**
- Documentazione , in originale o copia conforme, rilasciata e/o acquisita vistata dalle pubbliche amministrazioni committenti per i servizi analoghi dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documentazione dovrà contenere gli estremi del contratto a cui si riferiscono, nonché l'oggetto del servizio, l'importo e la data.

Art. 19. Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto

1. Ad esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. l'Amministrazione provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
2. L'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, ai fini della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti e ss.mm.ii., per importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva dovrà essere riferita al soggetto mandatario espressamente in tale qualità; con menzione, altresì, di tutti i componenti del raggruppamento.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio.
8. Ai fini della determinazione dell'importo della garanzia si applica l'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti e ss.mm.ii..

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 (art. 11, comma 10, del Codice dei contratti e ss.mm.ii.).
10. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto del Codice dei contratti e della normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed è subordinata alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti e ss.mm.ii..
11. La data della stipulazione del contratto è decisa e comunicata dall'Amministrazione dopo l'aggiudicazione.
12. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.
13. Faranno parte del contratto di appalto:
 - il Bando di gara;
 - il Disciplinare di gara;
 - il Capitolato d'oneri;
 - l'Offerta tecnica e l'Offerta economica dell'Aggiudicatario.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice dei contratti.

Art. 20. Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.C, riportando sui documenti prodotti e sulle pubblicazioni informative il logo FSC, il marchio della Regione Basilicata e l'emblema della Repubblica Italiana. Altrettanto dovrà essere riportato sui siti web realizzati e sulle relative pagine web.

Art. 21. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs n. 196/2003.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Amministrazione incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:

- soggetti esterni, ove facciano parte della Commissione giudicatrice;

- altre pubbliche amministrazioni, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto normativa vigente in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs n. 196/2003.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del succitato D.Lgs n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Direzione Generale - Via Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Basilicata, come sopra identificata.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto nella presente informativa.

Art. 22. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice dei contratti e del Regolamento, nonché le altre disposizioni normative vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici.